

Decreto Legislativo
19 novembre 2007 n. 251
(recepimento della Direttiva 2004/83/CE),

il cd. "decreto qualifiche" introduce nell'ordinamento italiano:

- Status di protezione sussidiaria
- Definizione di atti di persecuzione
- Definizione dei motivi di persecuzione
- Definizione degli agenti persecutori



In altre parole ... fornisce una risposta a:

Cosa significa persecuzione?

Quando c'è persecuzione?

Quali sono i motivi della persecuzione

Da chi può venire la persecuzione?

La persecuzione deve essersi già compiuta?

le "qualifiche"

Protezione internazionale:

- **Status di rifugiato**
- **Status di protezione sussidiaria**

Protezione nazionale:

- **Protezione umanitaria**

Decreto legislativo 18 - 2014

In materia di valutazione delle domande:

- ┌ quanto ai **soggetti che offrono protezione** (art. 7),
 1. si chiarisce che la lista è esaustiva;
 2. nel caso in cui non si tratti dello Stato, ma di partiti o organizzazioni (comprese le organizzazioni internazionali) che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, si inserisce la condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione;
 3. si prevede che la protezione contro persecuzioni o danni gravi debba essere "effettiva" e "non temporanea";

Altresi..

- ┌ **Attenzione per aversi un riconoscimento dello status di rifugiato, i motivi di persecuzione possono essere collegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanza di protezione contro tali atti**

STATUS DI RIFUGIATO

DEFINIZIONE DI RIFUGIATO

Art. 1 A – Convenzione di Ginevra del 1951

"Colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

Atti di persecuzione

Art. 7 DLgs n.251/2007

Sono considerati tali:

- **Atti sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali**
- **Atti costituiti dalla somma di diverse misure, tra cui violazione di diritti umani, aventi un analogo effetto sulla persona**

Atti di persecuzione

Art. 7 DLgs n.251/2007

Tali atti possono assumere la forma di:

- Atti di violenza fisica o psichica (compresa la violenza sessuale)
- Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia attuati in modo discriminatorio
- Sanzioni penali sproporzionate
- Negazione di accesso alla tutela giurisdizionale
- Sanzioni penali a seguito del rifiuto del servizio militare in un conflitto se richiesta la commissione di crimini
- Atti specifici contro un sesso o contro l'infanzia

Motivi di persecuzione

- **Razza**
- **Nazionalità**
- **Particolare gruppo sociale**
- **Religione**
- **Opinione politica**

Decreto legislativo 18 - 2014

- ┌ **Molto importante: ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere (art. 10 § 1 lett. d).**

Motivi di persecuzione: Gruppo sociale

Art. 8 DLgs n.251/2007

- **I membri del gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata o che è fondamentale per l'identità e la coscienza**
- **Il gruppo possiede un'identità distinta perché vi è percepito come diverso dalla società circostante**
- **Esplicitazione della caratteristica comune del genere e dell'orientamento sessuale**

Esempio di gruppo sociale: orientamento sessuale

In funzione della situazione nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana

Motivi di persecuzione: religione

Art. 8, comma 1, lettera b) - DLgs. N.251/2007

“Include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”

Motivi di persecuzione: opinione politica

Art. 8, comma 1, lettera e) - DLgs n.251/2007

“Si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’art. 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti”

Attribuzione della caratteristica

Art. 8, comma 3 - DLgs n.251/2007

“Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni ”

Agente di persecuzione

- ▣ **Stato**
- ▣ **Soggetti non statali ma legittimati dal diritto interno**
- ▣ **Agenti terzi (es. comunità o famiglia) quando i soggetti che offrono protezione non vogliono o non possono fornirla**

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 15 e al quale non si applica l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese

Nozione di danno grave

Art. 14 DLgs. N. 251/2007

Sono considerati danni gravi :

- A. La condanna a morte o all'esecuzione**
- B. La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;**
- C. La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale**

Minaccia grave e individuale

- **Va posta molta attenzione a una corretta valutazione della nozione di individualità nel caso di domande di protezione sussidiaria**
- **L'individualità della minaccia attiene l'obbligo del richiedente di motivare l'istanza indicando in concreto il rischio da egli vissuto**
- **Non confondere con il fondato timore di persecuzione**

Attenzione!!!!!!

- ┌ Decreto legislativo 21 febbraio 2014
- ┌ In vigore dal 21 marzo 2014
- ┌ Nel 2014 recepita la direttiva europea 2011\95\UE . Si uniformano le norme per il riconoscimento delle qualifiche di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (per es. portando a cinque anni la durata del permesso di soggiorno dei protetti sussidiari)

Cessazione Esclusione Revoca

- ┌ **Status di rifugiato Capo III Artt. 9-10- 13**
- ┌ **Protez. sussidiaria Capo IV Artt. 15-16-18**

Decreto legislativo 18-2014

- ┌ **eccezione alla cessazione dello status di riugiato (art. 11 § 3) e di protezione sussidiaria (art. 16 § 3) dovuta al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, qualora la persona in questione possa invocare motivi derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi, per quanto riguarda lo status di rifugiato.**

Il diniego della protezione internazionale La Protezione Umanitaria

**Protezione riconosciuta dal decreto
legislativo n. 25/2008 in caso di gravi
motivi di carattere umanitario
(art. 32 co.3)**

Base normativa

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Articolo 5, comma 6

“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”